



## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 10 Maggio 2021

Prot. 120/21

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Prefetto Laura LEGA**

**Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
Ing. Fabio DATTILO**

**Al Direttore Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l' AIB  
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Ing. Guido PARISI**

**E, PER CONOSCENZA**

**Al Sottosegretario di Stato per l'Interno  
On. Carlo SIBILIA**

**All'Ufficio III – Relazioni Sindacali  
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Viceprefetto Bruno STRATI**

**Oggetto: Illegittima condizione di avvenuta vaccinazione per poter partecipare all'esercitazione operativa nazionale SFO 20-21 dal 17 al 28 maggio 2021.  
Richiesta sostituzione con altra idonea misura di protezione sanitaria.**

La presente in riferimento alla lettera prot. DCEMER U.0014405 del 2904/2021 riguardante la partecipazione alla esercitazione nazionale sui sistemi innovativi di spegnimento e soccorso tecnico urgente, prevista presso le SFO dal 17 al 28 maggio p.v. e sulle condizioni sanitarie e vaccinali per potervi partecipare.

La lettera DCEMER, a fronte dell' allegato parere dell' Ufficio Sanitario VVF ([che alleghiamo alla presente](#)), ha previsto che **"Il personale operativo potrà partecipare alla manifestazione solamente se sarà stato sottoposto almeno alla prima dose di vaccinazione"**.

**Tale disposizione che limita al personale operativo con almeno una prima dose di vaccinazione la partecipazione risulta essere illegittima, irragionevole e contraddittoria per le seguenti motivazioni:**

E' innanzitutto lo stesso Ufficio Sanitario VF a specificare che *"dall'esame dei dati scientifici un ciclo vaccinale non completo non garantisce una protezione assoluta anche a tale personale"*.

Ne consegue che tra il personale che ancora non ha effettuato nessuna dose di vaccino e quelli che hanno già potuto beneficiare di un primo ciclo non vi è una differenza sostanziale sotto il profilo della protezione o della trasmissibilità.

Inoltre la lettera DCEMER e le modalità di partecipazione appaiono violare le più elementari regole di protezione dei dati personali, sia per le attestazioni richieste e sia perché comporta una forma indiretta di violazione della privacy poiché coloro che non potranno partecipare sarebbero subito effigiati come "non vaccinati".

In proposito, evidenziamo che recentemente (in data 17.2.2021) il Garante della Privacy si è pronunciato su taluni temi in materia di protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare possibili effetti discriminatori, chiarendo aspetti che rilevano nella vicenda in argomento:

**Il Garante della Privacy ha osservato quanto segue:**

- **il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l'avvenuta vaccinazione anti Covid-19**: ciò non è consentito dalle disposizioni dell'emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **nell'attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, la vaccinazione anti Covid-19 dei dipendenti non può essere richiesta come condizione per l'accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni**;
- nei casi di esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro (come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti) trovano applicazione le "misure speciali di protezione" previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell'ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008). In tale quadro **solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all'efficacia e all'affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell'idoneità alla mansione specifica**;
- il datore di lavoro deve limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente **nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore** (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).

A ciò deve poi aggiungersi che, sempre al fine di evitare effetti sproporzionati e discriminatori tra dipendenti, l'Amministrazione non può arbitrariamente introdurre nuove e ulteriori misure anti-Covid da quelle oggi vigenti: **tale compito spetta esclusivamente al legislatore nazionale**.

È indubbio che – al fine di contrastare l'epidemia in corso – è necessario porre in essere misure di profilassi per evitare la diffusione del contagio, a tutela della salute come diritto dei singoli e interesse della collettività (art. 32 Cost.).

Ma è altrettanto chiaro che tali misure profilattiche vanno ad incidere su innumerevoli diritti e **libertà costituzionali**: la libertà personale, la libertà di circolazione, il diritto all'istruzione e **il diritto alla formazione professionale**.

Occorre, quindi, giungere a un punto di equilibrio, evidentemente dipendente dalla situazione contingente, in cui le misure poste a tutela della salute comportino **un sacrificio non irragionevole degli altri diritti e delle altre libertà**.

*«Infatti, come insegna la Corte costituzionale (Corte cost. 9 maggio 2013, n. 85), **non esistono diritti "tiranni": tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi, nemmeno quello alla salute, che abbia la prevalenza assoluta sugli altri; la tutela deve essere sempre "sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro"**» (Tar Catanzaro, 28.4.2021, n. 889).*

Di conseguenza, sebbene la risposta all'emergenza deve essere globale, **essa non può che essere assunta a livello Statale**.

La Corte costituzionale (Corte cost., 12 marzo 2021, n. 37), nel dichiarare illegittima una legge regionale della Valle D'Aosta che si poneva in contrasto con la disciplina statale, ha chiarito che **il contrasto alla pandemia rientra pienamente nella materia "profilassi internazionale", che l'art. 117, comma II, lett. q) della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva del legislatore Statale**.

Ma, ancora di più, ha ribadito l'insegnamento che ragioni logiche, prima che giuridiche, radicano nell'ordinamento costituzionale l'esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a **preservare l'uguaglianza delle persone nell'esercizio del fondamentale diritto alla salute e**

**a tutelare contemporaneamente l'interesse della collettività** (cfr., in proposito, anche Cons. Stato, Sez. I, parere 7 aprile 2020, n. 735).

Ed è per questo che il legislatore nazionale ha posto in essere un'articolata legislazione volta a fornire una valida risposta all'emergenza.

Di conseguenza, **ogni misura aggiuntiva volta a limitare un diritto fondamentale** come quello della elevazione professionale dei lavoratori chiaramente indicato all'art. 35 della Costituzione, **laddove non disposta dal legislatore nazionale, si appalesa illegittima.**

Peraltro le disposizioni di codesta Pubblica Amministrazione si appalesano irragionevoli anche per il fatto che parte del medesimo personale cui verrebbe impedita la partecipazione alla esercitazione nazionale, viene regolarmente impiegato quale istruttore presso le Scuole Centrali Antincendi senza prevederne in tal caso l'obbligo vaccinale ma utilizzando il noto sistema dei tamponi preventivi.

Con ciò non intendiamo minimamente dubitare dell'importanza enorme della campagna vaccinale ma bilanciare tutti i diritti Costituzionali esistenti.

Nonché ricordiamo che molti colleghi non sono riusciti a vaccinarsi per le note vicende di sospensione di Astrazeneca, infine indicato all'utilizzo per gli over 60.

**In conclusione il CONAPO chiede eliminare la disposizione che limita al solo personale operativo vaccinato la partecipazione alla esercitazione in oggetto (e a tutte le attività di esercitazione e/o formazione professionale) sostituendola con altra disposizione di analoga protezione per la salute del personale (ad esempio effettuazione di ripetuti tamponi).**

Distinti saluti.

Il Segretario Generale Aggiunto  
CONAPO Sindacato Autonomo VV.F.

Marco Piergallini



Allegati: 1



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO SANITARIO

**Esercitazione operativa dei vigili del fuoco presso la Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti con utilizzo di sistemi innovativi finalizzati allo spegnimento degli incendi e al soccorso negli incidenti stradali. (Rif. nota DCEMER 27689 del 05.10.2020).**  
Protocollo accesso personale operativo VF

La recente evoluzione dell'andamento epidemiologico della pandemia da SARS-Cov-2 evidenzia come in attesa del completamento della campagna vaccinale sono ancora necessarie tutte le procedure di contenimento del rischio da attuare soprattutto in presenza di concentramenti di persone in spazi limitati.. Premesso ciò si ritiene che l'attuazione di procedure di contenimento del rischio infettivo, in una esercitazione che comporti il concentramento di numerose unità di personale VF e civile, peraltro proveniente da tutte le regioni d'Italia necessita di una attenta programmazione per quanto riguarda le procedure da attuare per il contenimento del rischio epidemiologico. Si propone pertanto il seguente piano di sicurezza per l'accesso alla Scuola di Formazione Operativa (SFO).

**Il personale operativo potrà partecipare alla manifestazione solamente se sarà stato sottoposto almeno alla prima dose di vaccinazione,** ma considerando che dall'esame dei dati scientifici un ciclo vaccinale non completo non garantisce una protezione assoluta anche a tale personale viene richiesto di essere sottoposto a un tampone nasofaringeo antigenico o molecolare per SARS-Cov-2. La vaccinazione dovrà essere attestata da certificazione rilasciata dalla struttura che ha eseguito la somministrazione.

Dovrà essere prodotto il risultato di un tampone nasofaringeo antigenico o molecolare per SARS-Cov-2, eseguito non oltre 72 ore prima dell'accesso alla manifestazione ed il cui referto dovrà essere reso disponibile secondo le modalità e i tempi successivamente indicati dagli organizzatori. In caso di mancata effettuazione del tampone non sarà consentito in nessun caso l'accesso, salvo casi eccezionali e che dovranno essere preventivamente concordati con l'organizzazione nei quali il tampone potrà essere effettuato in loco.

Dovrà essere preventivamente compilata una autocertificazione (ALLEGATO) volta ad individuare eventuali condizioni di rischio per Covid-19.

Quindi preventivamente dovrà essere prodotta nei tempi e nei modi successivamente indicati dagli organizzatori la seguente documentazione:

1. Copia del documento di riconoscimento
2. Referto del tampone negativo
3. Autocertificazione come da modulo allegato
4. Certificazione di avvenuta vaccinazione (almeno per la prima dose)

Prima dell'ingresso quotidiano a tutto il personale, verrà preventivamente effettuata la misurazione della temperatura corporea. In caso di temperatura superiore a 37,5° C, sarà negato l'accesso all'interno della struttura.



## *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
**UFFICIO SANITARIO**

All'interno della struttura e per tutta la durata della manifestazione è fatto obbligo dell'uso della mascherina di tipo chirurgico o FFP2 senza valvola, delle misure di distanziamento sociale e dell'igiene delle mani.

L'uso dei servizi, delle mense e degli altri spazi comuni sarà regolato secondo apposite indicazioni in base alle linee guida interne di contenimento del rischio.

La durata della manifestazione è di due settimane, va precisato che per l'accesso iniziale alla seconda settimana vanno ripetute le procedure previste per la prima settimana, ossia è necessario eseguire un nuovo tampone entro le 72 ore precedenti l'inizio della seconda settimana di esercitazione e dovrà essere compilato una nuova autocertificazione.

All'interno della struttura è previsto un presidio sanitario per la gestione delle emergenze in collaborazione con la C.R.I.

In caso presenza di personale che manifesti sintomatologia compatibile con Covid-19 verranno messe in atto tutte le procedure di isolamento, di diagnosi e di gestione dei contatti da parte del personale sanitario del C.N.VV.F. con il supporto dei servizi di prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale competente, secondo le linee guida previste dal Ministero della Salute.

DMVD Dott. Filippo FOLGORI

DMVD Dott. Massimo SPALLETTA